Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2026/0059(COD)

26.6.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2026)0102 – C10-0060/2026 – 2026/0059(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Evin Incir

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....67

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2026)0102 – C10-0060/2026 – 2026/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0102),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0060/2026),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ..., [1],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il traffico di armi da fuoco è una sfera di criminalità particolarmente grave, come riconosciuto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed è spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata o in relazione al terrorismo. Prevenire e combattere il traffico di armi da fuoco è una priorità dell'Unione e degli Stati membri.	(2) Il traffico di armi da fuoco è una sfera di criminalità particolarmente grave, come riconosciuto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed è spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata o in relazione al terrorismo***, fungendo sovente da fattore abilitante per altre attività criminali*** Prevenire e combattere il traffico di armi da fuoco è una priorità dell'Unione e degli Stati membri***, sia all'interno del territorio dell'Unione sia nelle relazioni con i paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'aumento del traffico di armi da fuoco e di altri reati connessi alle armi da fuoco e le rispettive conseguenze, che pregiudicano l'efficacia del diritto dell'Unione in materia di armi da fuoco, continuano a destare preoccupazione nell'Unione. Tali reati hanno una portata che si estende sempre più oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi. Essi rappresentano una minaccia per i cittadini dell'Unione ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace***, cosa che spesso richiede un'efficace cooperazione transfrontaliera***.	(3) L'aumento del traffico di armi da fuoco e di altri reati connessi alle armi da fuoco e le rispettive conseguenze, che pregiudicano l'efficacia del diritto dell'Unione in materia di armi da fuoco, continuano a destare preoccupazione nell'Unione. Tali reati hanno una portata che si estende sempre più oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi. Essi rappresentano una minaccia per i cittadini dell'Unione ed esigono pertanto una risposta adeguata***, coordinata*** ed efficace***. Tale aumento è dovuto anche alla prosecuzione e allo scoppio sia di conflitti armati che di disordini interni al di fuori dell'Unione, nell'ambito dei quali è fatto ampio ricorso alle armi da fuoco,***

sia lecite che illecite, le quali possono poi circolare ben oltre l'area in cui sono state usate ed essere portate all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La fabbricazione illecita di armi da fuoco ***comprende*** la fabbricazione privata di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni utilizzando una stampante 3D, una fresatrice metallica a controllo numerico computerizzato (CNC) o analogo sistema computerizzato, senza autorizzazione in qualità di armaiolo. Per questo tipo di produzione sono necessari file di modellazione. La fabbricazione illecita basata sui file di modellazione sta diventando una fonte sempre più importante di armi da fuoco - sconosciute e irreperibili fin dall'inizio - ad uso della criminalità organizzata e del terrorismo.	(4) La fabbricazione illecita di armi da fuoco ***è mutata negli ultimi anni, fino a comprendere*** la fabbricazione privata di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni utilizzando una stampante 3D, una fresatrice metallica a controllo numerico computerizzato (CNC) o analogo sistema computerizzato, senza autorizzazione in qualità di armaiolo. Per questo tipo di produzione sono necessari file di modellazione. ***Come riconosciuto nelle raccomandazioni formulate nella risoluzione delle Nazioni Unite 12/3 del 2024 adottata alla 12ª sessione della conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, tenutasi a Vienna dal 14 al 18 ottobre 2024[1 bis],*** la fabbricazione illecita basata sui file di modellazione sta diventando una fonte sempre più importante di armi da fuoco - sconosciute e irreperibili fin dall'inizio - ad uso della criminalità organizzata e del terrorismo. ***Le cosiddette armi fantasma sono comparse in molteplici indagini penali in tutta l'Unione.***

[1 bis] Conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, risoluzione 12/3 dal titolo "Rafforzare le

misure, anche nell'ambito del protocollo sulle armi da fuoco, per prevenire, combattere e smantellare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, alla luce degli sviluppi tecnologici", https://www.unodc.org/documents/treaties/COP12/Resolutions/E/Resolution_12_3.pdf.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Nel contesto di tali strumenti, la riattivazione illecita di armi da fuoco disattivate ***dovrebbe*** essere ***considerata*** fabbricazione illecita, in quanto la ***riattivazione*** effettuata senza la necessaria autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2021/555 ***comporta una manipolazione*** assimilabile alla fabbricazione. ***L'intermediazione illecita nel settore delle armi da fuoco dovrebbe essere considerata come traffico illecito di armi da fuoco, poiché il requisito indispensabile per il commercio è il possesso di una licenza come intermediario ai sensi della direttiva (UE) 2021/555. L'attività illecita di armaiolo dovrebbe essere considerata o come traffico illecito di armi da fuoco o come fabbricazione illecita, o entrambi, poiché il requisito indispensabile per la fabbricazione e il commercio è il possesso di una licenza di armaiolo ai sensi della direttiva (UE) 2021/555. La violazione di un embargo sulle armi dovrebbe essere considerata come traffico illecito di armi da fuoco, poiché le esportazioni verso paesi soggetti a embargo sulle armi non dovrebbero ottenere alcuna***	(11) Nel contesto di tali strumenti, la riattivazione illecita di armi da fuoco disattivate***, la conversione, la modifica, la riparazione o il potenziamento illeciti di armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche o armi da fuoco e la collocazione illecita di un'arma da fuoco su un sistema senza equipaggio dovrebbero*** essere ***considerati*** fabbricazione illecita, in quanto la ***manipolazione*** effettuata senza la necessaria autorizzazione ***dell'armaiolo*** a norma della direttiva (UE) 2021/555 ***è*** assimilabile alla fabbricazione.

autorizzazione. L'assenza di autorizzazione è un elemento essenziale della definizione di traffico di armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) L'intermediazione illecita nel settore delle armi da fuoco dovrebbe essere considerata come traffico o commercio illecito di armi da fuoco, poiché il requisito indispensabile per il commercio è il possesso di una licenza come intermediario ai sensi della direttiva (UE) 2021/555. L'attività illecita di armaiolo dovrebbe essere considerata come traffico illecito, commercio illecito o fabbricazione illecita di armi da fuoco o una combinazione di questi, poiché il requisito indispensabile per la fabbricazione e il commercio è il possesso di una licenza di armaiolo ai sensi della direttiva (UE) 2021/555. La violazione di un embargo sulle armi dovrebbe essere considerata come traffico illecito di armi da fuoco, poiché le esportazioni verso paesi soggetti a embargo sulle armi non dovrebbero ottenere alcuna autorizzazione. L'assenza di autorizzazione come intermediario o come armaiolo è un elemento essenziale della definizione di traffico illecito di armi da fuoco e commercio illecito di armi da fuoco. Mentre il commercio illecito può avvenire all'interno di uno Stato membro, tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi, il traffico illecito è, per definizione, transnazionale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) È inoltre necessario garantire che la condotta di istigazione, concorso e tentativo di commettere uno dei suddetti reati sia qualificata come reato. Il concetto di "tentativo" dovrebbe essere interpretato conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Non dovrebbero essere pregiudicati i diritti dei cittadini che possiedono, utilizzano, fabbricano e commerciano legalmente armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni conformemente alla direttiva (UE) 2021/555 e al regolamento (UE) 2025/41.	(12) Non dovrebbero essere pregiudicati i diritti dei cittadini ***e delle persone giuridiche*** che possiedono, utilizzano, fabbricano e commerciano legalmente armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni conformemente alla direttiva (UE) 2021/555 e al regolamento (UE) 2025/41.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Negli ultimi anni sono comparse nuove tecnologie che consentono la	(13) Negli ultimi anni sono comparse nuove tecnologie che consentono la

fabbricazione privata di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, come la stampa 3D, denominata anche fabbricazione additiva, e che stanno diventando sempre più accessibili e a buon mercato. Questa tecnologia si basa su file di modellazione che possono essere scaricati, distribuiti e utilizzati per produrre illecitamente armi da fuoco. Tenuto conto dell'evoluzione della minaccia ***e conformemente alle raccomandazioni formulate nella risoluzione 12/3 delle Nazioni Unite[7] adottata alla 12ª sessione della conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, tenutasi a Vienna dal 14 al 18 ottobre 2024***, il possesso, la distribuzione e la creazione di file di modellazione, come pure l'accesso a tali file, dovrebbero essere qualificati come reato in tutti gli Stati membri.	fabbricazione privata di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, come la stampa 3D, denominata anche fabbricazione additiva, e che stanno diventando sempre più accessibili e a buon mercato. Questa tecnologia si basa su file di modellazione che possono essere scaricati, distribuiti e utilizzati per produrre illecitamente armi da fuoco. Tenuto conto dell'evoluzione della minaccia, il possesso, la distribuzione e la creazione di file di modellazione, come pure l'accesso a tali file, dovrebbero essere qualificati come reato in tutti gli Stati membri. ***I metodi di fabbricazione additiva, come la stampa 3D, possono essere un motore prezioso per la produzione industriale e l'innovazione. Eventuali restrizioni del loro utilizzo non dovrebbero pregiudicarne l'uso legittimo da parte degli armaioli autorizzati a norma della direttiva (UE) 2021/555 o di altre persone fisiche o giuridiche autorizzate. Non dovrebbero inoltre riguardare la ricerca e lo sviluppo innovativo del settore.***
_____	_____
[7] Risoluzione 12/3 - "Rafforzare le misure, anche nell'ambito del protocollo sulle armi da fuoco, per prevenire, combattere e smantellare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, alla luce degli sviluppi tecnologici". Conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.	

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Occorre prestare particolare attenzione alla ***diffusione*** dei file di modellazione a causa della loro intrinseca facilità di espansione. Una volta ***condiviso*** online, un file di modellazione diventa rapidamente incontrollabile, creando un ciclo in cui viene copiato e propagato su numerose piattaforme, sfuggendo alla sorveglianza tradizionale. La ***diffusione*** dei file di modellazione dovrebbe pertanto costituire reato in qualsiasi circostanza, a differenza della creazione, dell'acquisizione, del possesso e della ***condivisione*** di tali file. L'accento dovrebbe essere posto sulla prevenzione della ***diffusione*** attraverso la definizione di norme rigorose in materia di responsabilità, che prevedano che la negligenza rispetto all'intento criminoso si configuri come reato.	(14) Occorre prestare particolare attenzione alla ***messa a disposizione del pubblico*** dei file di modellazione a causa della loro intrinseca facilità di espansione. Una volta ***messo a disposizione del pubblico*** online, un file di modellazione diventa rapidamente incontrollabile, creando un ciclo in cui viene copiato e propagato su numerose piattaforme, sfuggendo alla sorveglianza tradizionale. La ***messa a disposizione del pubblico*** dei file di modellazione dovrebbe pertanto costituire reato in qualsiasi circostanza, a differenza della creazione, dell'acquisizione, del possesso e della ***messa a disposizione*** di tali file ***a persone fisiche o giuridiche non autorizzate***. L'accento dovrebbe essere posto sulla prevenzione della ***messa a disposizione del pubblico dei file di modellazione*** attraverso la definizione di norme rigorose in materia di responsabilità, che prevedano che la negligenza ***grave*** rispetto all'intento criminoso si configuri come reato.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Per quanto riguarda il reato di messa a disposizione del pubblico di file di modellazione quale definito nella presente direttiva, il concetto di "negligenza grave" dovrebbe essere interpretato conformemente al diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. La presente direttiva non impone l'introduzione nel diritto nazionale del

	concetto di "negligenza grave" per ciascun elemento costitutivo del reato. In tali casi, gli Stati membri possono decidere che il concetto di "negligenza grave" è pertinente per elementi del reato quali la "probabilità" che la condotta porti a commettere altri reati quali definiti dal diritto nazionale oppure che tale concetto può essere interpretato in modo diverso a seconda del dovere di diligenza che una persona fisica o giuridica avrebbe dovuto osservare ai sensi delle pertinenti legislazioni nazionali.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I metodi di fabbricazione additiva, come la stampa 3D, possono essere un motore prezioso per la produzione industriale e l'innovazione. Eventuali restrizioni del loro utilizzo non dovrebbero pregiudicarne l'uso legittimo da parte degli armaioli autorizzati a norma della direttiva (UE) 2021/555 o di altre persone fisiche o giuridiche autorizzate. Non dovrebbero inoltre riguardare la ricerca e lo sviluppo innovativo del settore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) A tal fine, è opportuno stabilire	(17) A tal fine, è opportuno stabilire

livelli minimi per i termini massimi di reclusione delle persone fisiche. In considerazione del potenziale danno che un'arma da fuoco può causare, che comprende lesioni gravi e decesso, e del lungo ciclo di vita delle armi da fuoco, è opportuno fissare livelli minimi che rispecchino il rischio per la vita associato ai reati connessi alle armi da fuoco e che siano proporzionati allo specifico rischio, alla gravità e al grado di illegalità del reato. I termini massimi di reclusione previsti dalla presente direttiva per i reati commessi da persone fisiche dovrebbero applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati. La presente direttiva non stabilisce alcun requisito relativo al livello minimo delle sanzioni che gli Stati membri dovrebbero applicare al di là della necessità di garantire che le sanzioni siano nel complesso effettive, dissuasive e proporzionate.	livelli minimi per i termini massimi di reclusione delle persone fisiche. In considerazione del potenziale danno che un'arma da fuoco può causare, che comprende lesioni gravi e decesso, ***come dimostrato dalle sparatorie verificatesi in molti Stati membri,*** e del lungo ciclo di vita delle armi da fuoco, è opportuno fissare livelli minimi che rispecchino il rischio per la vita associato ai reati connessi alle armi da fuoco e che siano proporzionati allo specifico rischio, alla gravità e al grado di illegalità del reato. I termini massimi di reclusione previsti dalla presente direttiva per i reati commessi da persone fisiche dovrebbero applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati. La presente direttiva non stabilisce alcun requisito relativo al livello minimo delle sanzioni che gli Stati membri dovrebbero applicare al di là della necessità di garantire che le sanzioni siano nel complesso effettive, dissuasive e proporzionate.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nella misura in cui le condotte che costituiscono traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco sono attribuibili a persone giuridiche, tali persone giuridiche dovrebbero essere ritenute responsabili solo qualora ricorrano tutti gli elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3. La responsabilità dovrebbe comportare il rispondere delle proprie azioni e dovrebbe avere un effetto di prevenzione e dissuasione rispetto alla commissione di altri reati. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente	(19) Nella misura in cui le condotte che costituiscono traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco sono attribuibili a persone giuridiche, tali persone giuridiche dovrebbero essere ritenute responsabili solo qualora ricorrano tutti gli elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3. La responsabilità dovrebbe comportare il rispondere delle proprie azioni e dovrebbe avere un effetto di prevenzione e dissuasione rispetto alla commissione di altri reati***, il che richiede una supervisione e un controllo rigorosi e***

direttiva, gli Stati membri la cui legislazione contempla la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che tale legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni penali effettivi, dissuasivi e proporzionati. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione non contempla la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che tale legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni non penali effettivi, dissuasivi e proporzionati. A tal fine, è opportuno stabilire importi minimi per i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie. I livelli massimi delle sanzioni pecuniarie previsti per i reati dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati quali specificati nella presente direttiva. Al fine di garantire che le sanzioni inflitte siano effettive, dissuasive e proporzionate, è opportuno tenere conto della gravità della condotta nonché della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo delle persone giuridiche interessate. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di definire i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie o con una percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica interessata o con importi fissi.

la configurazione come reato del mancato esercizio di tale supervisione e tale controllo. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione contempla la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che tale legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni penali effettivi, dissuasivi e proporzionati. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione non contempla la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che tale legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni non penali effettivi, dissuasivi e proporzionati. A tal fine, è opportuno stabilire importi minimi per i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie. I livelli massimi delle sanzioni pecuniarie previsti per i reati dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati quali specificati nella presente direttiva. Al fine di garantire che le sanzioni inflitte siano effettive, dissuasive e proporzionate, è opportuno tenere conto della gravità della condotta nonché della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo delle persone giuridiche interessate. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di definire i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie o con una percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica interessata o con importi fissi.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno una delle circostanze	(26) Gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno una delle circostanze

aggravanti di cui alla presente direttiva sia prevista quale possibile circostanza aggravante conformemente alle norme applicabili nel loro ordinamento giuridico. In ogni caso, dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento o lo sconto di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.	aggravanti di cui alla presente direttiva sia prevista quale possibile circostanza aggravante conformemente alle norme applicabili nel loro ordinamento giuridico. ***Tali circostanze aggravanti dovrebbero includere la scoperta, nel corso delle indagini, di più di un'arma da fuoco, o di un'arma da fuoco di categoria A o B, oppure i casi in cui il reato è stato commesso coinvolgendo dei minori. Se il reato è stato commesso in un contesto in cui sussiste il ragionevole timore che l'arma o le armi da fuoco possano essere utilizzate per scopi criminali, anche questa dovrebbe essere considerata una circostanza aggravante.*** In ogni caso, dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento o lo sconto di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.
	Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il ritrovamento di un numero elevato di armi da fuoco nel corso di un'indagine dovrebbe essere considerata una circostanza aggravante. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero avere un'interpretazione comune del concetto di "numero elevato di armi da fuoco".	***soppresso***
	Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi alla pronuncia delle condanne o alla loro esecuzione conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare i tipi di sanzioni o di misure accessorie più appropriate. In particolare, qualora il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio di attività che hanno portato al reato pertinente possa essere inflitto come sanzione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che i giudici abbiano la facoltà di imporre essi stessi tale sanzione o che un'altra autorità competente sia informata e possa agire conformemente alle rispettive norme di procedura nazionali.	(29) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi alla pronuncia delle condanne o alla loro esecuzione conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso***, comprese le considerazioni relative all'età, alle capacità cognitive o al grado di coercizione cui è stato soggetto il presunto autore del reato***. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare i tipi di sanzioni o di misure accessorie più appropriate. In particolare, qualora il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio di attività che hanno portato al reato pertinente possa essere inflitto come sanzione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che i giudici abbiano la facoltà di imporre essi stessi tale sanzione o che un'altra autorità competente sia informata e possa agire conformemente alle rispettive norme di procedura nazionali.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci nei riguardi del traffico di armi da fuoco e di altri reati connessi alle armi da fuoco, è opportuno che i responsabili dell'indagine e dell'azione penale avverso tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Ove opportuno, detti strumenti dovrebbero comprendere, ad	(30) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci nei riguardi del traffico di armi da fuoco e di altri reati connessi alle armi da fuoco, è opportuno che i responsabili dell'indagine e dell'azione penale avverso tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci***, compresi strumenti investigativi speciali,*** come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Ove opportuno, detti

esempio, la perquisizione di beni personali, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, la captazione, la registrazione e la conservazione di audio all'interno di veicoli o di luoghi privati o pubblici, nonché di immagini di persone all'interno di veicoli e luoghi pubblici, le consegne controllate e le indagini finanziarie.

strumenti dovrebbero comprendere, ad esempio, la perquisizione di beni personali, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, la captazione, la registrazione e la conservazione di audio all'interno di veicoli o di luoghi privati o pubblici, nonché di immagini di persone all'interno di veicoli e luoghi pubblici, le consegne controllate e le indagini finanziarie.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Le indagini e l'azione penale avverso i reati contemplati dalla presente direttiva richiedono spesso l'uso coordinato di misure investigative, compresi strumenti investigativi speciali, in diversi Stati membri. Per garantire la legalità, la necessità, la proporzionalità e l'efficacia di tali misure e per facilitare la raccolta e l'ammissibilità delle prove in tutte le giurisdizioni occorre un coordinamento giudiziario e di polizia efficace. Nell'ambito dei loro mandati, Europol ed Eurojust dovrebbero sostenere le autorità nazionali competenti agevolando la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, anche, per le autorità giudiziarie, in relazione all'esecuzione degli ordini europei di indagine penale e all'impiego coordinato di misure investigative nelle indagini transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare tutte le misure necessarie conformemente alla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Per garantire la coerenza terminologica con altri strumenti legislativi in materia di armi da fuoco, quali il protocollo delle Nazioni Unite e il regolamento sulle armi da fuoco, nella presente direttiva dovrebbe essere utilizzato il termine "sequestro". Nel contesto del sequestro di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, il termine "sequestro" dovrebbe essere inteso come "congelamento" come indicato nella direttiva (UE) 2024/1260.	(31) ***Ai fini della presente direttiva,*** gli Stati membri dovrebbero poter adottare tutte le misure necessarie conformemente alla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]. Per garantire la coerenza terminologica con altri strumenti legislativi in materia di armi da fuoco, quali il protocollo delle Nazioni Unite e il regolamento sulle armi da fuoco, nella presente direttiva dovrebbe essere utilizzato il termine "sequestro". Nel contesto del sequestro di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, il termine "sequestro" dovrebbe essere inteso come "congelamento" come indicato nella direttiva (UE) 2024/1260. ***Qualsiasi attrezzatura utilizzata per commettere uno dei reati definiti nella presente direttiva, compresi le stampanti 3D, le fresatrici metalliche a controllo numerico computerizzato (CNC) o analoghi sistemi computerizzati, può anch'essa, conformemente al diritto nazionale, essere considerata un bene strumentale da reato ed essere sequestrata nell'ambito delle indagini.***
[8] Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj)	[22] Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj)

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Come dimostrato da prove scientifiche, la lotta contro i reati connessi alle armi da fuoco risulta più efficiente quando prevede azioni di prevenzione e riduzione della domanda. Per finanziare le campagne di prevenzione e sensibilizzazione a norma della presente direttiva, che dovrebbero concentrarsi sulla riduzione della domanda di armi da fuoco illecite e sul contenimento del rischio di coinvolgimento di minori in tali reti criminali, gli Stati membri dovrebbero, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, destinare una parte dei beni confiscati nell'ambito delle indagini penali nel settore dei reati connessi alle armi da fuoco a tale scopo. La presente direttiva incoraggia inoltre gli Stati membri a organizzare campagne per la consegna volontaria delle armi da fuoco e prevede diversi metodi di destinazione, compresa la distruzione delle armi da fuoco sequestrate e consegnate, con l'obiettivo di limitare la quantità di armi da fuoco illecite in circolazione.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori del reato, unitamente alla natura transfrontaliera dei reati contemplati dalla presente direttiva e alla	(33) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori del reato, unitamente alla natura transfrontaliera dei reati contemplati dalla presente direttiva e alla

possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per combattere efficacemente tali reati. Qualora un reato rientri nella giurisdizione di più Stati membri, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare per determinare quale Stato membro sia nella posizione migliore per esercitare l'azione penale, anche attraverso ***l'assistenza*** di Eurojust sulla base del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Uno Stato membro dovrebbe stabilire la giurisdizione per i reati commessi a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera tenendo conto delle norme pertinenti nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia**.**

possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per combattere efficacemente tali reati. Qualora un reato rientri nella giurisdizione di più Stati membri, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare per determinare quale Stato membro sia nella posizione migliore per esercitare l'azione penale, anche attraverso ***il sostegno*** di Eurojust sulla base del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]. Uno Stato membro dovrebbe stabilire la giurisdizione per i reati commessi a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera tenendo conto delle norme pertinenti nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia.

[9] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI:. http://data.europa.eu/eli/dec/2014/164/oj).

[23] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI:**.** http://data.europa.eu/eli/dec/2014/164/oj).

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati connessi alle armi da fuoco impedisce di prevenire e condannare efficacemente tali reati. In particolare, la carenza di risorse può	(34) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati connessi alle armi da fuoco impedisce di prevenire e condannare efficacemente tali reati. In particolare, la carenza di risorse può

impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una condanna non commisurata alla gravità del medesimo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati connessi alle armi da fuoco dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva. Dovrebbero inoltre garantire un adeguato livello di specializzazione di tali autorità nel settore dei reati connessi alle armi da fuoco, conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto. In tale contesto, è opportuno tenere conto delle tradizioni costituzionali e della struttura dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, nonché di altre circostanze nazionali.

impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una condanna non commisurata alla gravità del medesimo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati connessi alle armi da fuoco dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva. Dovrebbero inoltre garantire un adeguato livello di specializzazione di tali autorità nel settore dei reati connessi alle armi da fuoco, conformemente al diritto nazionale ***e ricorrendo ai programmi di formazione finanziati a livello dell'Unione, compresa la formazione erogata dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) a norma del regolamento (EU) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto. In tale contesto, è opportuno tenere conto delle tradizioni costituzionali e della struttura dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, nonché di altre circostanze nazionali.

[1 bis] Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2219/oj).

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'istituzione o la designazione di punti focali nazionali Armi da fuoco è uno strumento essenziale per la cooperazione transfrontaliera, come riconosciuto negli strumenti politici. Ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto istituire un punto focale nazionale Armi da fuoco con responsabilità analoghe. L'obiettivo principale è fornire un approccio globale al controllo integrale delle armi da fuoco. Ciò dovrebbe avvenire a livello strategico e operativo mediante una raccolta, un'analisi e una condivisione coordinate delle informazioni ***per*** migliorare la conoscenza delle minacce e informare meglio i servizi di contrasto nazionali. Il punto focale nazionale Armi da fuoco può anche essere un organismo nazionale o un punto di contatto unico di cui all'articolo 13 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco.	(35) L'istituzione o la designazione di punti focali nazionali Armi da fuoco è uno strumento essenziale per la cooperazione transfrontaliera, come riconosciuto negli strumenti politici. Ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto istituire un punto focale nazionale Armi da fuoco con responsabilità analoghe. L'obiettivo principale è fornire un approccio globale al controllo integrale delle armi da fuoco. Ciò dovrebbe avvenire a livello strategico e operativo mediante una raccolta, un'analisi e una condivisione coordinate delle informazioni ***e lo sviluppo di competenze tecniche e analisi in grado di*** migliorare la conoscenza delle minacce e informare meglio i servizi di contrasto nazionali***, specialmente a sostegno delle indagini***. Il punto focale nazionale Armi da fuoco può anche essere un organismo nazionale o un punto di contatto unico di cui all'articolo 13 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. ***Tali punti focali nazionali Armi da fuoco dovrebbero anche fungere da punti di ingresso per le agenzie e gli organismi competenti dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], Eurojust e CEPOL, quando svolgono attività nel settore della lotta contro le armi da fuoco illecite e conformemente ai rispettivi mandati a norma dei regolamenti (UE) 2016/794, (UE) 2018/1727 e (UE) 2015/2219.***

*[1 bis] **Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) La natura transfrontaliera del traffico di armi da fuoco e degli altri reati connessi alle armi da fuoco richiede una risposta e una cooperazione forti e coordinate all'interno degli Stati membri e tra di essi, nonché con e tra le agenzie e gli organismi competenti dell'Unione per contrastare il traffico di armi da fuoco, tra cui Eurojust, ***l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (***Europol***) istituita dal regolamento (EU) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[10],*** e la Procura europea, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile, e con i paesi vicini, in particolare i partner dell'allargamento. A tal fine, è opportuno fare un uso efficiente degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, come le squadre investigative comuni e le riunioni di coordinamento promosse da Eurojust. Il carattere globale del traffico di armi da fuoco e di altri reati connessi alle armi da fuoco necessita di una risposta	(36) La natura transfrontaliera del traffico di armi da fuoco e degli altri reati connessi alle armi da fuoco richiede una risposta e una cooperazione forti e coordinate all'interno degli Stati membri e tra di essi, nonché con e tra le agenzie e gli organismi competenti dell'Unione per contrastare il traffico di armi da fuoco, tra cui Eurojust, Europol e la Procura europea, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile, e con i paesi vicini, in particolare i partner dell'allargamento. A tal fine, è opportuno fare un uso efficiente degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, come le squadre investigative comuni e le riunioni di coordinamento promosse da Eurojust ***ed Europol***. Il carattere globale del traffico di armi da fuoco e di altri reati connessi alle armi da fuoco necessita di una risposta internazionale***. È essenziale che gli Stati membri si impegnino in modo proattivo con Europol, condividendo informazioni sui casi, sui canali di approvvigionamento e sulle reti criminali al fine di sviluppare***

internazionale ***e impone quindi*** il rafforzamento della cooperazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi. Una risposta e una cooperazione intense e coordinate sono altresì necessarie ai fini della raccolta e dell'ottenimento di prove elettroniche.

un quadro di intelligence completo rispetto alla minaccia. È anche fondamentale il rafforzamento della cooperazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi. Una risposta e una cooperazione intense e coordinate sono altresì necessarie ai fini della raccolta e dell'ottenimento di prove elettroniche.

[10] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 - http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli Stati membri dovrebbero configurare come reato solo la creazione, l'acquisizione, il possesso e la condivisione, se non autorizzati, di file di modellazione concepiti per la fabbricazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni. Gli Stati membri possono decidere di istituire autorizzazioni specifiche affinché le persone fisiche e/o giuridiche possano utilizzare tali file in modo legale. Ciò è particolarmente importante per consentire agli istituti di ricerca e all'industria delle armi da fuoco di sviluppare i metodi di fabbricazione additiva. Gli Stati membri	(37) Gli Stati membri dovrebbero configurare come reato solo la creazione, l'acquisizione, il possesso e la condivisione, se non autorizzati, di file di modellazione concepiti per la fabbricazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni. Gli Stati membri possono decidere di istituire autorizzazioni specifiche affinché le persone fisiche e/o giuridiche possano utilizzare tali file in modo legale. Ciò è particolarmente importante per consentire agli istituti di ricerca e all'industria delle armi da fuoco di sviluppare i metodi di fabbricazione additiva. ***Anche i***

possono cooperare per facilitare test congiunti di file di modellazione e il riconoscimento reciproco dei risultati di tali test.	***professionisti pertinenti, compresi giornalisti e ricercatori, dovrebbero poter ottenere tali autorizzazioni, previa valutazione caso per caso da parte delle autorità nazionali competenti conformemente al diritto nazionale.*** Gli Stati membri possono cooperare per facilitare test congiunti di file di modellazione e il riconoscimento reciproco dei risultati di tali test.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Le prove elettroniche sono sempre più rilevanti ai fini delle indagini e dell'azione penale avverso i reati contemplati dalla presente direttiva. Tali prove possono includere dati relativi alle comunicazioni, registri delle transazioni, dati relativi ai mercati online e file digitali riguardanti la fabbricazione, la conversione, l'acquisizione o il traffico di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, compresi i file di modellazione tecnica e i file di progettazione computerizzati. Nelle indagini transfrontaliere che coinvolgono prove elettroniche conservate o trattate in altri Stati membri, le autorità competenti dovrebbero avvalersi pienamente degli strumenti previsti dal diritto dell'Unione, con Eurojust che facilita il coordinamento, nell'ambito del suo mandato, in relazione all'uso degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 ter) La lotta contro le attività criminali connesse alle armi da fuoco dovrebbe essere estesa alla sfera online, tra l'altro affrontando la messa a disposizione del pubblico di file di modellazione, l'istigazione a commettere una qualsiasi delle condotte criminose contemplate dalla presente direttiva o il reclutamento di minori online. Gli sforzi degli Stati membri volti a ridurre la circolazione dei file di modellazione, anche in collaborazione con i paesi terzi a norma della presente direttiva, dovrebbero lasciare impregiudicati i regolamenti (UE) 2021/784[1 bis] e (UE) 2022/2065[1 ter] del Parlamento europeo e del Consiglio. I contenuti online che integrano o agevolano i reati di cui alla presente direttiva dovrebbero essere soggetti alle misure di cui ai regolamenti (UE) 2021/784 e (UE) 2022/2065 per quanto riguarda i contenuti illegali. In particolare, il regolamento (UE) 2022/2065 impone alle piattaforme di ridurre al minimo i rischi di esposizione degli utenti, compresi i minori e i giovani, a contenuti illegali e nocivi online e il regolamento (UE) 2021/7842 stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online.
	[1 bis] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/784/oj).

*[1 ter] **Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).***

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 37 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 quater) I file di modellazione costituiscono un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come espressione di un'opinione ma, al contrario, consente agli utenti con intento criminoso di fabbricare armi da fuoco illecite. Onde combattere tali attività, oltre a configurare come reato il caricamento, lo scaricamento o la condivisione di tali contenuti su un sito web accessibile al pubblico, è necessario ridurre la circolazione dei file di modellazione garantendone la rimozione. Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione volti a combattere il traffico di armi da fuoco, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per cooperare con i paesi terzi al fine di garantire la rimozione di tali contenuti da server situati nel territorio di tali paesi terzi.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 37 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 quinquies)La rimozione dei file di modellazione alla fonte spesso non è possibile quando i materiali originali sono situati al di fuori dell'Unione, perché il paese terzo in cui sono ospitati i server non è disposto a cooperare o perché il processo per ottenere la rimozione del materiale dal paese terzo interessato si rivela particolarmente lungo. Possono anche essere istituiti meccanismi per bloccare l'accesso dal territorio dell'Unione alle pagine internet che mettono a disposizione del pubblico file di modellazione. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti file di modellazione potrebbero essere basate su varie forme di azione pubblica, comprese misure legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Onde eliminare e bloccare i file di modellazione, è opportuno istituire e rafforzare la cooperazione tra le autorità pubbliche, in particolare al fine di garantire che gli elenchi nazionali di siti web contenenti file di modellazione siano il più possibile completi ed evitare una duplicazione dei lavori. Tutti questi sviluppi dovrebbero tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e

giudiziarie vigenti, nonché la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Per elaborare un quadro completo della minaccia relativa ai reati connessi alle armi da fuoco e orientare tempestivamente l'elaborazione delle politiche, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione dati statistici su tali reati ***sei*** anni dopo il recepimento e successivamente ogni cinque anni.	(40) Per elaborare un quadro completo della minaccia relativa ai reati connessi alle armi da fuoco e orientare tempestivamente l'elaborazione delle politiche, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione dati statistici su tali reati ***due*** anni dopo il recepimento e successivamente ogni cinque anni.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) I dati sui sequestri di armi da fuoco dovrebbero essere disponibili in un archivio dell'Unione per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le indagini transfrontaliere, le azioni penali e le condanne per reati connessi alle armi da fuoco.	(41) I dati sui sequestri di armi da fuoco dovrebbero essere disponibili in un archivio dell'Unione per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le indagini transfrontaliere, le azioni penali e le condanne per reati connessi alle armi da fuoco. ***Per affrontare la rapida dispersione delle armi da fuoco illecite e aumentare l'efficienza della cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera,***

gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i dati sulle armi da fuoco sequestrate siano inseriti nell'archivio il più presto possibile dopo il sequestro e in ogni caso non oltre 48 ore dopo tale sequestro. Tali dati dovrebbero essere condivisi con Europol istantaneamente attraverso l'archivio comune e, al più tardi, con cadenza settimanale.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'istituzione di una banca dati contenente i file di modellazione riconosciuti e testati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].
	[1 bis] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di armi da fuoco, come pure misure per migliorare la cooperazione transfrontaliera e norme per l'istituzione di un insieme minimo di dati sui sequestri delle armi da fuoco.	***Fatti salvi la direttiva (UE) 2021/555 e il regolamento (UE) 2025/41,*** la presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni ***per le condotte criminose*** in materia di armi da fuoco, come pure misure per migliorare la cooperazione transfrontaliera e norme per l'istituzione di un insieme minimo di dati sui sequestri delle armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "diffusione": la messa a disposizione del pubblico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. "contesto criminale": un contesto per cui sussistono fondati motivi per sospettare che un'arma da fuoco possa essere utilizzata a scopo criminale;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. "fabbricazione illecita": la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni, effettuati in una delle seguenti circostanze:
	(a) a partire da componenti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;
	(b) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 da un'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; oppure
	(c) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quater. "commercio illecito": l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno del territorio di uno Stato membro, oppure da o attraverso il territorio di uno Stato membro, o paese terzo, a quello di un altro Stato membro o paese terzo, effettuato in una delle

seguenti circostanze:

(a) uno degli Stati membri o paesi terzi coinvolti non lo autorizza in conformità della direttiva (UE) 2021/555, del regolamento (UE) 2025/41, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco o delle leggi nazionali applicabili; oppure

(b) le armi da fuoco o i componenti essenziali non sono provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2025/41;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quinquies "traffico illecito": l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni da o attraverso il territorio di uno Stato membro, o paese terzo, a quello di un altro Stato membro o paese terzo, effettuato in una delle seguenti circostanze:
	(a) uno degli Stati membri o paesi terzi coinvolti non lo autorizza in conformità della direttiva (UE) 2021/555, del regolamento (UE) 2025/41, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco o delle leggi nazionali applicabili; oppure
	(b) le armi da fuoco, i componenti essenziali o le munizioni non sono provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2025/41.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco***, loro*** componenti essenziali ***e*** munizioni***, effettuati in una delle seguenti circostanze:***	(a) la fabbricazione o l'assemblaggio ***illecito*** di:
	(i) armi da fuoco ***o*** componenti essenziali***, o***
	(ii) munizioni***;***
(i) a partire da componenti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito, o	
(ii) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 da un'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio, o	
(iii) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555;	

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il commercio illecito di:
	(i) armi da fuoco o componenti essenziali, o
	(ii) munizioni;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il traffico di ***armi da fuoco, vale a dire l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di*** armi da fuoco***,*** componenti essenziali ***o*** munizioni ***da o attraverso il territorio di uno Stato membro, o paese terzo, a quello di un altro Stato membro o paese terzo, effettuato in una delle seguenti circostanze:***	(b) il traffico ***illecito*** di***:***
	(i) armi da fuoco ***o*** componenti essenziali***,*** ***o***
	(ii) munizioni***;***
(i) uno degli Stati membri o paesi terzi coinvolti non lo autorizza in conformità della direttiva (UE) 2021/555, del regolamento (UE) 2025/41, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco o delle leggi nazionali applicabili, o	
(ii) le armi da fuoco, i componenti essenziali o le munizioni non sono provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2025/41;	

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la detenzione di armi da fuoco***,*** loro componenti essenziali ***e*** munizioni senza un'autorizzazione o una dichiarazione ai sensi della direttiva (UE) 2021/555;	(d) la detenzione di***:***
	(i) armi da fuoco, ***o*** loro componenti essenziali***, o***
	(ii) munizioni***;***
	senza un'autorizzazione o una dichiarazione ai sensi della direttiva (UE) 2021/555;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la creazione, l'acquisizione, il possesso o la ***condivisione*** di un file di modellazione senza autorizzazione;	(e) la creazione, l'acquisizione, il possesso, o la ***messa a disposizione di persone fisiche o giuridiche non autorizzate*** di un file di modellazione senza autorizzazione ***o senza diritti***;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la ***diffusione*** di file di modellazione ***nella consapevolezza che essi possono essere utilizzati al fine di commettere uno dei reati di cui alle lettere a), b), d) ed e)***.	(f) la ***messa a disposizione del pubblico*** di file di modellazione.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1, lettera d), punto ii), non si applichi ai casi di gravità minore che comportano il possesso non autorizzato di munizioni.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i reati*** di cui agli articoli 3 e 4 ***siano punibili*** con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché***, laddove una persona fisica commetta un reato*** di cui agli articoli 3 e 4***, il reato sia punibile*** con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***adottano le misure necessarie*** affinché:	2. Gli Stati membri ***provvedono*** affinché:

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettere*** a) e b), siano punibili con una ***pena*** massima di almeno otto anni di reclusione;	(a) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettera*** a)***, punto i), lettera a bis), punto i),*** e ***lettera*** b), ***punto i),*** siano punibili con una ***sanzione*** massima di almeno otto anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sia punibile con una ***pena*** massima di almeno quattro anni di reclusione;	(b) il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sia punibile con una ***sanzione*** massima di almeno quattro anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***il reato*** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettera d), sia punibile*** con una ***pena*** massima di almeno cinque anni di reclusione;	(c) ***i reati*** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettera a), punto ii), lettera a bis), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera d), punto i), siano punibili*** con una ***sanzione*** massima di almeno cinque anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettere*** e) e f), siano punibili con una ***pena*** massima di almeno due anni di reclusione.	(d) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettera d), punto ii), e lettere*** e) e f), siano punibili con una ***sanzione*** massima di almeno due anni di reclusione.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso ***i*** reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:	3. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale i dati personali delle persone condannate possono figurare solo in casi eccezionali debitamente giustificati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono provvedere affinché le persone fisiche che hanno commesso reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte alle sanzioni o misure penali o non penali accessorie dei divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono	1. Gli Stati membri provvedono

affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando essi siano stati commessi a loro vantaggio da ***un soggetto*** che in seno alla persona giuridica detenga una posizione preminente ***("persona che detiene una posizione preminente")*** e che agisca individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù di uno dei seguenti elementi:	affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando essi siano stati commessi a loro vantaggio da ***una persona fisica*** che in seno alla persona giuridica detenga una posizione preminente e che agisca individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù di uno dei seguenti elementi ***("persona che detiene una posizione preminente")***:

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di una persona che detiene una posizione preminente abbia reso possibile, da parte di una persona soggetta alla sua autorità, la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio di tale persona, di un terzo, o di tale persona giuridica.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di una persona che detiene una posizione preminente abbia reso possibile, da parte di una persona ***fisica*** soggetta alla sua autorità, la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio di tale persona ***fisica***, di un terzo, o di tale persona giuridica.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive ***possono comprendere*** sanzioni pecuniarie	2. Le sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive ***comprendono*** sanzioni pecuniarie penali o

penali o non penali e ***includono*** sanzioni o misure penali o non penali accessorie, quali:	non penali e ***possono includere*** sanzioni o misure penali o non penali accessorie, quali:

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato;	(d) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato ***pertinente***;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una persona giuridica sia dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6 per i reati di cui all'articolo 3, il reato sia punibile con sanzioni pecuniarie penali o non penali. L'importo di tali sanzioni pecuniarie è proporzionato alla gravità ***dell'atto*** e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica.	3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una persona giuridica sia dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6 per i reati di cui all'articolo 3, il reato sia punibile con sanzioni pecuniarie penali o non penali. L'importo di tali sanzioni pecuniarie è proporzionato alla gravità ***della condotta*** e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché***, per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b),*** il livello massimo ***delle*** sanzioni pecuniarie ***di cui al paragrafo 3 del presente articolo*** non sia inferiore a uno dei seguenti importi, a seconda di quale sia il più elevato:	4. Gli Stati membri provvedono affinché il livello massimo ***di tali*** sanzioni pecuniarie non sia inferiore a uno dei seguenti importi, a seconda di quale sia il più elevato:
	(a) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera a bis), punto i), lettera b), punto i) e lettera d), punto i):
(a) al 20 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stata adottata la decisione di imporre la sanzione pecuniaria;	***(i)*** al 20 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stata adottata la decisione di imporre la sanzione pecuniaria;
(b) a un importo corrispondente a 10 milioni di EUR***.***	***(ii)*** a un importo corrispondente a 10 milioni di EUR***;***
	(b) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lettera a bis), punto ii), lettera b), punto ii), lettera c), lettera d), punto ii), e lettere e) e f):
	(i) al 10 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stata adottata la decisione di imporre la sanzione pecuniaria;
	(ii) a un importo corrispondente a 5 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché, per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) a f), il livello massimo delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sia inferiore a uno dei seguenti importi, a seconda di quale sia il più elevato:	***soppresso***
(a) al 10 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stata adottata la decisione di imporre la sanzione pecuniaria;	
(b) a un importo corrispondente a 5 milioni di EUR.	

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella misura in cui non siano elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze ***possano essere*** considerate circostanze aggravanti con riferimento ai reati di cui all'articolo 3:	Nella misura in cui non siano elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze ***siano*** considerate circostanze aggravanti con riferimento ai reati di cui all'articolo 3:

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il reato riguarda ***10 o più armi*** da fuoco;	(a) il reato riguarda ***più di un'arma*** da fuoco;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il reato riguarda armi da fuoco di categoria A, di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555;	(b) il reato riguarda armi da fuoco di categoria A ***o B***, di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 1, punto 1, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;	(d) il reato è stato commesso nell'ambito di ***un contesto criminale, compresa*** un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 1, punto 1, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'arma da fuoco è stata trasportata in un luogo pubblico, in un altro luogo in cui è solito riunirsi il pubblico o all'interno di un veicolo in tale luogo;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) le armi da fuoco sono state dirottate o rubate da uno stock autorizzato o legale appartenente a una persona giuridica, a un ente pubblico o a un'autorità pubblica oppure posto sotto la loro responsabilità;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j ter) il reato è stato commesso coinvolgendo dei minori.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***le persone, le unità o i servizi responsabili delle*** indagini o ***dell'***azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 ***dispongano di*** strumenti investigativi efficaci e proporzionati***, compresi strumenti usati per la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***per le*** indagini o ***per l'***azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 ***siano messi a disposizione*** strumenti investigativi efficaci e proporzionati. ***Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi.***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie per ***impedire che armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti, e che sono stati sequestrati e confiscati dalle loro autorità, finiscano in possesso di persone non autorizzate, comprese misure per*** distruggere ***tali*** armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni. Gli Stati membri possono decidere altre modalità di destinazione, purché le armi da fuoco o i componenti essenziali siano stati marcati e i metodi di destinazione di tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni siano stati registrati.	Gli Stati membri adottano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie per distruggere ***le*** armi da fuoco, ***i*** componenti essenziali e ***le*** munizioni ***che sono stati sequestrati, consegnati o altrimenti acquisiti dalle loro autorità***. Gli Stati membri possono decidere altre modalità di destinazione, purché le armi da fuoco o i componenti essenziali siano stati marcati e i metodi di destinazione di tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni siano stati registrati.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione sufficiente successivamente alla commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4, commisurato alla gravità dei reati, e che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito a tali reati, affinché questi possano essere contrastati efficacemente. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione sufficiente, successivamente a una condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 3 e 4, che consenta l'esecuzione delle sanzioni imposte.***	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione sufficiente successivamente alla commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4, commisurato alla gravità dei reati, e che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito a tali reati, affinché questi possano essere contrastati efficacemente.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1***, prima frase, per i reati di cui all'articolo 3,*** è fissato come segue:	2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è fissato come segue:

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) almeno otto anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una ***pena*** massima pari ad almeno otto anni di reclusione;	(a) almeno otto anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una ***sanzione*** massima pari ad almeno otto anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) almeno cinque anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una ***pena*** massima pari ad almeno cinque anni di reclusione;	(b) almeno cinque anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una ***sanzione*** massima pari ad almeno cinque anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) almeno quattro anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una ***pena*** massima pari ad almeno quattro anni di reclusione;	(c) almeno quattro anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una ***sanzione*** massima pari ad almeno quattro anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) almeno due anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una ***pena*** massima pari ad almeno due anni di reclusione.	(d) almeno due anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una ***sanzione*** massima pari ad almeno due anni di reclusione.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** termine di prescrizione ***di cui al paragrafo 1, seconda frase,*** per i reati di cui ***all'articolo*** 3***, è fissato come segue***:	3. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un*** termine di prescrizione ***sufficiente, successivamente a una condanna definitiva*** per i reati di cui ***agli articoli*** 3 ***e 4, che consenta l'esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di tale condanna***:

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) una pena detentiva per reati punibili con una ***pena*** massima pari ad almeno otto anni di reclusione;	(ii) una pena detentiva per reati punibili con una ***sanzione*** massima pari ad almeno otto anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) almeno cinque anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) una pena detentiva per reati punibili con una ***pena*** massima pari ad almeno cinque anni di reclusione;	(ii) una pena detentiva per reati punibili con una ***sanzione*** massima pari ad almeno cinque anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) una pena detentiva per reati punibili con una ***pena*** massima pari ad almeno quattro anni di reclusione;	(ii) una pena detentiva per reati punibili con una ***sanzione*** massima pari ad almeno quattro anni di reclusione;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) una pena detentiva per reati punibili con una ***pena*** massima pari ad almeno due anni di reclusione.	(ii) una pena detentiva per reati punibili con una ***sanzione*** massima pari ad almeno due anni di reclusione.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Prevenzione
	1. Gli Stati membri adottano misure adeguate, come offrire istruzione e formazione, con particolare attenzione alla dimensione online, per scoraggiare i reati connessi alle armi da fuoco e ridurre la domanda di armi da fuoco illegali.
	2. Gli Stati membri adottano misure adeguate, anche attraverso internet, quali campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché programmi di ricerca e istruzione, volte a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, compresi i minori, siano coinvolte in reati connessi alle armi da fuoco. Se del caso, tali misure sono condotte in cooperazione con le organizzazioni della società civile pertinenti, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reati, e altri portatori di interessi. Particolare attenzione è prestata all'articolo 3, lettere e) e f).
	3. Gli Stati membri possono, conformemente al diritto nazionale applicabile, organizzare o finanziare campagne per la consegna volontaria delle armi da fuoco. Per la destinazione

	delle armi da fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni così raccolti, gli Stati membri applicano le norme di cui all'articolo 11.
	4. Gli Stati membri assegnano una parte dei beni confiscati in applicazione della direttiva (UE) 2024/1260 nell'ambito di indagini e di condanne connesse alle armi da fuoco per i reati di cui agli articoli 3 e 4 per finanziare le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 ***nei casi seguenti***:	1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4:

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il reato ***è stato*** commesso in tutto o in parte sul suo territorio;	(a) il reato è commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il reato è ***stato*** commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera;	(b) il reato è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera;

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il reato è ***stato*** commesso a vantaggio di una persona giuridica in relazione ad attività economiche ***esercitate*** interamente o parzialmente sul suo territorio;	(c) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica in relazione ad attività economiche ***svolte*** interamente o parzialmente sul suo territorio;

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'autore del reato è uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che l'esercizio della sua giurisdizione non sia soggetto ad alcuna delle seguenti condizioni:	***soppresso***
(a) gli atti costituiscono reato nel luogo in cui sono stati commessi;	
(b) il reato è perseguibile solo dietro trasmissione di informazioni da parte dello Stato sul cui territorio è stato commesso.	

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale di essi sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, ***e*** conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio***[13]***, la questione ***è sottoposta*** a Eurojust.	4. Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale di essi sia tenuto a svolgere il procedimento penale. ***A tale scopo,*** se del caso, ***ricorrono al sostegno fornito da Eurojust in conformità del regolamento (UE) 2018/1727 o sottopongono la questione a Eurojust*** conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/948/GAI***[27]*** del Consiglio.
[13] Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/9	[27] Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/9

48/oj). 48/oj).

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio della loro giurisdizione non sia subordinato alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi, né che il reato è perseguibile solo su querela della vittima nello Stato membro sul cui territorio il reato è stato commesso oppure su denuncia dello Stato membro sul cui territorio il reato è stato commesso.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Risorse
	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano e perseguono i reati di cui agli articoli 3 e 4 e l'organismo di cui all'articolo 15 dispongano di personale qualificato sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolte nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 1, e adeguata alle funzioni di tali giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti.	Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale ***doganale e*** giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolte nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 1, e adeguata alle funzioni di tali giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale ***doganale e*** giudiziario e personale delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa un unico punto focale nazionale Armi da fuoco per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le sue autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nel contrasto dei reati connessi alle armi da fuoco. Il punto focale nazionale Armi da fuoco svolge almeno i seguenti compiti:	1. Ciascuno Stato membro designa un unico punto focale nazionale Armi da fuoco per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le sue autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nel contrasto dei reati connessi alle armi da fuoco ***e ne informa immediatamente la Commissione***. Il punto focale nazionale

Armi da fuoco svolge almeno i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) promuove la cooperazione internazionale.	(f) promuove la cooperazione internazionale ***e si impegna nella stessa, anche attraverso il sostegno a Europol, Eurojust e CEPOL***.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i punti focali nazionali Armi da fuoco siano istituiti con una struttura adeguata, come un'unità, un dipartimento o un centro appositi***, *e siano dotati di personale e risorse sufficienti per garantirne una continua operatività e un funzionamento efficace***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i punti focali nazionali Armi da fuoco siano istituiti con una struttura adeguata, come un'unità, un dipartimento o un centro appositi.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, Eurojust fornisce ove opportuno l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini. Se del caso, la Commissione può fornire assistenza.	2. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, ***CEPOL,*** Eurojust, Europol, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, Eurojust fornisce ove opportuno l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini. Se del caso, la Commissione può fornire assistenza.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono decidere di facilitare test congiunti di file di modellazione che si sospetta siano progettati per la fabbricazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni.	3. Gli Stati membri possono decidere di facilitare test congiunti di file di modellazione che si sospetta siano progettati per la fabbricazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni. ***A tal fine, entro … [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire una banca dati contenente i file di modellazione riconosciuti e testati.***

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Paragrafo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 bis.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le armi da fuoco sequestrate siano registrate utilizzando l'insieme minimo di dati di cui all'allegato.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le armi da fuoco sequestrate siano registrate utilizzando l'insieme minimo di dati di cui all'allegato***, al più presto e in ogni caso non oltre 48 ore dal sequestro o, se del caso, dal completamento dell'identificazione formale a seguito della perizia forense***.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Misure contro la pubblicità di condotte illecite connesse alle armi da fuoco
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire o vietare la messa a disposizione del pubblico di materiale che pubblicizza uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 ovvero offre l'opportunità di commetterlo.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 ter
	Misure contro le interfacce online contenenti file di modellazione o che mettono a disposizione del pubblico file di modellazione
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la tempestiva rimozione dei file di modellazione ospitati sul loro territorio e per cercare di ottenere la rimozione di tali file di modellazione ospitati al di fuori del loro territorio.
	2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare tempestivamente l'accesso ai file di modellazione per gli utenti di internet nel loro territorio. Tali misure sono attuate conformemente a procedure trasparenti e sono accompagnate da idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati dei motivi della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a	1. Gli Stati membri provvedono a

predisporre un sistema digitale ai fini della raccolta, ***dello sviluppo,*** della produzione e della diffusione, in forma anonima, di dati statistici sui reati di cui agli articoli 3 e 4.	predisporre un sistema digitale ai fini della raccolta, della produzione e della diffusione, in forma anonima, di dati statistici sui reati di cui agli articoli 3 e 4.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il 31 luglio del ***sesto*** anno successivo al recepimento, e successivamente ogni ***cinque*** anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 1 per i ***cinque*** anni precedenti. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali dati su base annuale. Tali dati comprendono, come minimo, le informazioni esistenti riguardanti:	2. Entro il 31 luglio del ***secondo*** anno successivo al recepimento, e successivamente ogni ***due*** anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 1 per i ***due*** anni precedenti. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali dati su base annuale. ***La Commissione pubblica ogni due anni una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. Ai fini della relazione,*** tali dati comprendono, come minimo, le informazioni esistenti riguardanti:

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono a Europol, ***almeno una volta al mese,*** in formato digitale, i dati sulle armi da fuoco sequestrate e registrate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1.	3. Gli Stati membri forniscono a Europol, in formato digitale, i dati sulle armi da fuoco sequestrate e registrate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1***, se possibile in tempo reale e almeno su base settimanale***.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Procedura di comitato
	1. La Commissione è assistita dal comitato Armi da fuoco istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/555. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 ter
	Libertà di stampa e libertà di espressione in altri media
	La presente direttiva non pregiudica i regimi speciali di responsabilità relativi ai principi fondamentali della libertà di stampa e della libertà di espressione nei media protetti esistenti negli Stati membri al ... [20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali regimi possano essere applicati nel pieno rispetto della Carta.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 31 ottobre [***otto*** anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta contro i reati connessi alle armi da fuoco.	Entro il 31 ottobre [***quattro*** anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta contro i reati connessi alle armi da fuoco.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 31 luglio [***otto*** anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresa una sintesi dell'attuazione della presente direttiva e delle misure adottate a norma degli articoli da 14 a 16, riservando particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri forniscono inoltre informazioni specifiche sull'attuazione dell'articolo 8 e sull'effetto che le circostanze aggravanti applicate hanno avuto sul livello delle sanzioni. Sulla base di tale valutazione la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.	Entro il 31 luglio [***quattro*** anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresa una sintesi dell'attuazione della presente direttiva e delle misure adottate a norma degli articoli da 14 a 16, riservando particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri forniscono inoltre informazioni specifiche sull'attuazione dell'articolo 8 e sull'effetto che le circostanze aggravanti applicate hanno avuto sul livello delle sanzioni. Sulla base di tale valutazione la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

Or. en

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Non-Violence Project Foundation
The Swedish National Council for Crime Prevention (Brottsförebyggande rådet, BRÅ)
European Association of Manufacturing Technologies (CECIMO)
Victim Support Europe
The Swedish Ministry of Justice
Sweden's National Firearms Focal Point (NFFP) - the Swedish Customs and the Swedish Police Authority
Permanent Representation of Sweden to the European Union
Europol
Eurojust
CEPOL
The European Commission
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

/

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).